

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 913)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1960

Conversione in legge del decreto legge 19 gennaio 1960, n. 1, concernente la emissione di Buoni del Tesoro novennali cinque per cento a premi, con scadenza al 1° aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1960

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo ha lo onore di sottoporre alla vostra approvazione il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1960, n. 1, con il quale è stata autorizzata l'emissione di Buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi, con scadenza 1° aprile 1969.

Atteso che in data 1° aprile 1960 vengono a scadere i buoni novennali 5 per cento a premi, emessi nel 1951 per l'importo di lire 116 miliardi, si è considerata l'opportunità di consentire ai possessori di essi, che non intendono riscuoterli alla scadenza, di ottenerne il rinnovo con titoli del genere.

Inoltre, nell'attuale favorevole condizione del mercato dei capitali si è ravvisata l'esigenza di provvedere a detta nuova emissione di Buoni del Tesoro novennali per l'importo di lire 250 miliardi, importo questo che permette da un lato di effettuare il ricordato rinnovo dei buoni novennali di prossima sca-

denza e dall'altro di coprire integralmente, mediante titoli di debito pubblico a medio termine, il disavanzo di parte effettiva del bilancio statale previsto per il corrente esercizio.

In considerazione dell'apprezzamento da parte dei risparmiatori per i buoni del Tesoro novennali — tant'è che le quotazioni correnti di detti titoli sono, anche di qualche frazione, superiori alla pari — non si ha dubbio che i nuovi buoni saranno favorevolmente accolti dai risparmiatori a somiglianza di quanto è avvenuto per quelli rinnovati nel 1959 e per quelli emessi nel luglio scorso allo scopo di assicurare i mezzi necessari per gli interventi in favore dell'economia nazionale di cui alla legge 24 luglio 1959, n. 622.

Per dare il più sollecito inizio all'operazione ed allo scopo di evitare turbative sul mercato finanziario si è fatto ricorso allo

strumento previsto dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Esposti così i criteri di massima che hanno ispirato il cennato provvedimento, in merito alle singole disposizioni del decreto-legge si precisa quanto segue:

Anzitutto viene stabilito che i nuovi titoli hanno la caratteristica di buoni del Tesoro novennali a premi con scadenza 1° aprile 1969 e fruttano l'interesse annuo del 5 per cento pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno. La loro emissione viene autorizzata per un importo in valore nominale di lire 250 miliardi.

Viene data facoltà ai possessori dei buoni del Tesoro novennali 5 per cento - 1960 di chiedere il rinnovo nei nuovi buoni qualora non ritengano di provvedere alla loro riscossione alla scadenza del 1° aprile 1960.

Pertanto, nel caso di integrale rinnovo di detti buoni novennali, le sottoscrizioni in contante di nuovi titoli verranno a risultare in lire 134 miliardi (art. 1).

I premi sono stabiliti in numero di venticinque per ciascuna serie di dieci miliardi; il primo è di dieci milioni, i quattro successivi sono di cinque milioni ciascuno e gli altri venti di un milione ciascuno (art. 2).

Ai nuovi buoni novennali vengono estese le agevolazioni fiscali accordate a questa specie di titoli di debito pubblico (art. 3).

I titoli stessi sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico ed essi, con le relative cedole, fruiscono, quindi, del trattamento previsto per gli altri titoli del debito pubblico. Si precisa inoltre che ai nuovi buoni si trasferiscono, senza alcuna formalità, intestazioni e vincoli dei buoni versati per il rinnovo nonché le garanzie con gli stessi costituite, estendendosi peraltro ad essi le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, relative al fondo per l'acquisto dei buoni del Tesoro novennali (art. 4).

Analogamente a quanto sinora praticato si demanda al Ministro del tesoro di stabilire con proprio decreto il prezzo di emissione per le sottoscrizioni in contante, nonché le condizioni ed i termini per il rinnovo dei

buoni del Tesoro novennali 5 per cento - 1960 (art. 5).

Il Ministro del tesoro stabilirà poi tutte le altre disposizioni di carattere esecutivo del decreto-legge che riguardano più particolarmente le caratteristiche ed i tagli dei titoli, il pagamento anticipato dell'ultima cedola dei buoni del Tesoro novennali presentati per il rinnovo nonché quello del rateo di interesse al 5 per cento per le sottoscrizioni in contante dal giorno dell'operazione al 31 marzo 1960 (art. 6).

Per la pratica realizzazione di detta operazione finanziaria i nuovi titoli vengono assunti da un Consorzio, promosso e presieduto dalla Banca d'Italia, il quale provvederà ad effettuare il collocamento dei buoni medesimi restando obbligato a tenere a disposizione dei possessori dei buoni del Tesoro novennali 5 per cento - 1960 i titoli necessari per consentire l'integrale rinnovo di quelli a tal fine presentati entro il termine che sarà stabilito dal Ministro del tesoro.

Con apposite convenzioni si provvederà a regolare la sostituzione ed il funzionamento del Consorzio stabilendo i termini per i relativi versamenti in tesoreria e regolando ogni altra condizione (art. 7).

Per semplificare le operazioni di rinnovo si autorizza il Ministro del tesoro ad anticipare l'ultima estrazione dei premi per i buoni novennali in scadenza al 1° aprile 1960 (art. 8).

A tutti gli atti relativi a detta operazione finanziaria si riconoscono le consuete agevolazioni ed esenzioni fiscali e postali (art. 9).

Si autorizza infine il Ministro del tesoro ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio; in particolare quelle relative alle spese riguardanti l'allestimento, l'emissione ed il collocamento dei nuovi titoli, ai ratei d'interesse ed agli altri oneri valutati in complessivi milioni 4.700, da fronteggiarsi, con un'aliquota dei proventi del prestito (art. 10) e si stabilisce che il decreto-legge di cui trattasi entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (art. 11).

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 19 gennaio 1960, n. 1, concernente la emissione di buoni del Tesoro novennali cinque per cento a premi con scadenza al 1° aprile 1969.

ALLEGATO

Decreto-legge 19 gennaio 1960, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disporre l'emissione di nuovi buoni del Tesoro novennali a premi anche per provvedere al rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi con scadenza 1° aprile 1960;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro novennali a premi, con scadenza 1° aprile 1969, per un importo in valore nominale di lire 250 miliardi, i quali fruttano l'interesse annuo del cinque per cento, pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno.

È data facoltà ai possessori dei buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi con scadenza 1° aprile 1960, di chiederne il rinnovo nei nuovi buoni, qualora non intendano provvedere alla loro riscossione alla scadenza medesima.

Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali 5 per cento con scadenza 1° aprile 1969 concorrono, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire di capitale nominale, ai seguenti premi, da sorteggiare entro il mese di marzo di ogni anno di durata dei buoni medesimi e pagabili dal 1° aprile successivo:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

ai venti successivi numeri estratti, per ciascuno: lire un milione.

Art. 3.

I titoli, gli interessi ed i premi di cui al presente decreto sono esenti:

a) da ogni imposta reale presente e futura;

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i titoli sono esenti da obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 4.

I buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi, con scadenza 1° aprile 1969, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico ed emessi con l'osservanza delle disposizioni che regolano lo stesso Gran Libro.

I buoni medesimi, al pari degli altri titoli di debito pubblico, sono accettati tutte le volte che per disposizioni legislative o regolamentari siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere, depositi a garanzia in titoli del debito pubblico o reinvestimenti di capitali in siffatti titoli.

I nuovi titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi alle rendite di debito pubblico. Ad essi sono altresì estese le disposizioni di cui al titolo secondo del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

S'intendono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo veruna autorizzazione o formalità, la intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro novennali versati per il rinnovo, nonchè le garanzie con gli stessi costituite.

Art. 5.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabiliti il prezzo di emissione dei nuovi buoni novennali per le sottoscrizioni in contante nonchè le condizioni ed i termini per il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali con scadenza 1° aprile 1960.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro determinerà con propri decreti le caratteristiche ed i tagli dei nuovi titoli nonchè la data e le modalità di estrazione e di pagamento dei premi dei titoli stessi.

Il Ministro del tesoro ha inoltre facoltà di disporre il pagamento anticipato dell'ultima cedola dei buoni novennali presentati per il rinnovo, nonchè quello del rateo d'interesse, al cinque per cento annuo, fino al 31 marzo 1960 per le sottoscrizioni in contanti ed ogni altra condizione e modalità per la esecuzione delle operazioni di cui al presente decreto.

Art. 7.

I nuovi buoni novennali sono assunti da un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia, con obbligo per il Consorzio medesimo di escludere dal collocamento tra il pubblico, per tenerli a disposizione dei possessori dei buoni del Tesoro novennali 5 per cento - 1960, i titoli necessari per consentire l'integrale rinnovo di quelli a tal fine presentati entro il termine che sarà stabilito dal Ministro del tesoro ai sensi del precedente articolo 5.

Il Ministro del tesoro provvederà a stipulare le convenzioni con la Banca d'Italia per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio, stabilendo i termini per i relativi versamenti in tesoreria e regolando ogni altra condizione col Consorzio stesso.

Art. 8.

Il sorteggio dei premi relativi all'ultima scadenza dei buoni del Tesoro novennali 5 per cento - 1960 avrà luogo anticipatamente nel giorno che sarà stabilito dal Ministro del tesoro.

È data facoltà all'Amministrazione del debito pubblico di derogare alle norme in vigore circa i termini di pubblicazione dell'avviso concernente i sorteggi di cui al presente articolo.

I buoni suddetti versati per il rinnovo sono considerati estinti ad ogni effetto salvo il diritto ai premi non riscossi, purchè non prescritti.

Art. 9.

Tutti gli atti e documenti comunque relativi alle operazioni di cui al presente decreto, nonchè gli atti relativi alla costituzione del Consorzio di cui al precedente articolo 7, i conti e la corrispondenza del Consorzio medesimo sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e quelle da una ad altra filiale della Banca d'Italia, site o non in capoluogo di provincia, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali; analoga agevolazione si applica per i trasferimenti dei titoli versati per il rinnovo.

Sono osservate, in ogni caso, le formalità da stabilirsi dal Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da qualsiasi tassa e diritto spettante all'Erario o agli enti locali.

Art. 10.

All'onere relativo alle spese di allestimento, emissione e collocamento dei nuovi titoli, ai ratei per interessi ed agli altri oneri comunque derivanti dal presente decreto, valutati in lire 4.700 milioni, si provve-

derà con un'aliquota dei proventi dell'emissione dei nuovi buoni novennali di cui al precedente articolo 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1960.

GRONCHI

SEGNI - TAMBRONI - TAVIANI

Visto: *il Guardasigilli*: GONELLA.